

GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto 26 marzo 2008 n. 2295 (G.U. n. 115 del 17.05.2008) “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” con il quale il Ministro delle Infrastrutture ha attivato un programma innovativo finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizione di forte disagio abitativo;

Dato atto che con il Decreto del 26 marzo 2008 sn. 2295 sono state assegnate alla Regione Abruzzo risorse statali pari ad € 6.945.088,33 e, che, tra l’altro, all’art. 4 comma 1 è stabilita una quota di cofinanziamento regionale in misura pari al trenta per cento delle risorse statali attribuite;

Preso atto che, come previsto nel secondo comma del citato Decreto 26 marzo 2008 n. 2295, con deliberazione di G.R. n. 535 del 16.06.2008 la Regione ha aderito al “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, facendo fronte alla quota di cofinanziamento pari ad € 2.083.526,50 con le disponibilità finanziarie del capitolo n. 262417;

Dato atto che alla realizzazione delle opere sono destinati complessivamente i seguenti finanziamenti:

- 1) Euro 6.945.088,33 di provenienza statale;
- 2) Euro 2.083.526,50 a valere sul Bilancio Regionale.

Vista la nota n. 6028 del 08.07.2008 del Ministero delle Infrastrutture con la quale sono state fornite indicazioni per le modalità attuative ai fini della predisposizione dei bandi di gara;

Ritenuto, pertanto, in attuazione del Decreto 26 marzo 2008 n. 2295 di dover emettere un bando di gara, denominato Allegato “A”, nel quale sono state stabilite tutte le modalità per la partecipazione da parte dei Comuni, i requisiti oggettivi delle opere da realizzare e quelli soggettivi dei soggetti partecipanti, oltre a fissare i limiti di contributo e la definizione delle percentuali di finanziamento al singolo programma

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare il Bando “Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, in attuazione del Decreto 26 marzo 2008 n. 2295, secondo l’**allegato “A”** il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativi allegati sul *B.U.R.A.*, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15.09.2008.

Segue allegato

ALLEGATO " A "

**Attuazione Decreto Ministero delle Infrastrutture
n.2295 del 26.03.2008**

***Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a
canone sostenibile***

BANDO DI GARA

Documento composto da n. 2 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 788 del - 1 SET. 2008
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani



Art. 1. Finalità e localizzazione dei programmi

La Regione promuove i " Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizione di forte disagio abitativo.

Detti programmi sono finalizzati al recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale.

Per gli alloggi definiti di "**E.R.P. sovvenzionata**" il finanziamento può coprire l'intero costo di realizzazione, mentre gli alloggi "**a canone sostenibile**" possono usufruire del contributo pari al 60% del costo convenzionale.

Nell'ambito del " Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" possono essere previsti anche interventi di urbanizzazione primaria e secondaria per un max del 30% sul finanziamento richiesto, le quali devono essere realizzate all'interno della perimetrazione del Programma.

I programmi devono avere la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, devono essere delimitati da apposita perimetrazione e individuati in un ambito di intervento all'interno del quale le opere da finanziare risultano inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente).

Possono presentare proposta i Comuni della Regione Abruzzo, con la partecipazione obbligatoria con fondi propri pari ad almeno il 14% del finanziamento complessivo Stato-Regione in relazione a ciascuna proposta di intervento.

Possono partecipare al "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" anche operatori privati: Imprese, Cooperative, Fondazioni, ecc. solo per alloggi a canone sostenibile.

Ogni Comune può presentare una sola proposta per interventi di E.R.P. sovvenzionata.

Art.2 Finanziamenti

Alla realizzazione delle opere sono destinati complessivamente i seguenti finanziamenti:

- 1) Euro 6.945.088,33 di provenienza statale;
- 2) Euro 2.083.526,50 a valere sul Bilancio Regionale.

Il complessivo finanziamento pubblico è pari, pertanto, ad Euro 9.028.614,82 oltre alle quote obbligatorie comunali.

Le risorse finanziarie sono destinate esclusivamente a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale del 26.03.2008.

Art.3 Ripartizione risorse

Le risorse complessive a disposizione della Regione Abruzzo sono ripartite secondo graduatoria. Sono esclusi i Comuni che hanno richiesto la dismissione del patrimonio immobiliare E.R.P. e che non hanno riutilizzato gli introiti per la Nuova costruzione o il Recupero di alloggi E.R.P. .



Art.4 Limiti di contributo e definizione delle percentuali di finanziamento

Ciascun " Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" potrà essere finanziato con i fondi stato-regione per un **ammontare massimo** di € 1.315.789,47 ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e di € 4.385.964,91 ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Il costo complessivo di ciascun programma non potrà essere inferiore a 1,5 milioni di euro nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e a non meno di 5 milioni di euro per i comuni superiori a 15.000 abitanti comprensivo della quota di cofinanziamento comunale.

A fine della determinazione del "costo complessivo di ciascuna proposta" va inteso come costo di realizzazione globale degli interventi costruttivi previsti con esclusione degli interventi riferibili ad "edilizia libera" realizzata a totale carico degli operatori privati. Per gli interventi a canone sostenibile il contributo massimo concedibile è pari al 60% del costo convenzionale.

Calcolo dei costi convenzionali:

Il calcolo del costo convenzionale dell'alloggio verrà effettuato secondo le deliberazioni di G.R. nn° 5327 e 192 rispettivamente del 06.11.1995 e 10.02.1999 (BURA n°13/95 e n°10/99) e s.m.i. con le rivalutazioni ISTAT. Viene riconosciuta la maggiorazione del costo relativo al Programma di rendimento energetico, con le prescrizioni previste nell'art.7 lett. D) del Decreto Ministeriale.

Per la definizione delle superfici convenzionali è necessario fare riferimento alle succitate deliberazioni regionali.

Tutti gli immobili e gli alloggi realizzati con i finanziamenti del presente Bando dovranno essere sottoposti a collaudazione. La commissione di collaudo, per ragione di vigilanza, sarà composta da un componente regionale.

Il finanziamento richiesto sia degli alloggi di E.R.P. che a canone concordato deve essere calcolato secondo i succitati costi. Non saranno concessi contributi superiori a tali costi .

Art. 5 Caratteristiche che devono essere possedute da tutte le categorie di intervento

Qualunque sia la sua tipologia, ogni intervento:

- non essere ancora stato ultimato alla data di pubblicazione sul BURA del presente bando;
- non avere ricevuto altri contributi o agevolazioni pubbliche in qualsiasi forma assegnati o concessi.

Art. 6. Caratteristiche costruttive che devono essere possedute dagli interventi di nuova costruzione.

Per tutti gli interventi la superficie utile massima degli alloggi è quella prevista dall'art.16 della legge n.457/1978; per la definizione delle superfici convenzionali è necessario fare riferimento alle succitate deliberazioni di G.R. nn° 5327 e 192 rispettivamente del 06.11.1995 e 10.02.1999 (BURA n°13/95 e n°10/99).



Art.7. Caratteristiche costruttive che devono essere possedute dagli interventi di recupero edilizio

Gli interventi di recupero edilizio devono:

- 1) riguardare edifici dove è possibile il cambio di destinazione d'uso a residenziale ed edifici ove non ci siano alloggi abitabili;
- 2) riguardare alloggi la cui superficie utile non superi i 95 mq;
- 3) essere ricompresi nelle fattispecie previste dalle lettere c), d), e) dell'art. 31 della legge 457/78 ovvero dalle lettere c), d), f) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'estensione della Snr oltre il limite del 60% della Su di ogni alloggio non costituisce causa di inammissibilità al finanziamento dell'intervento, fermo restando che essa sarà finanziata solo entro tale limite.

Art.8 Convenzioni

I soggetti proponenti devono essere esclusivi titolari dei diritti:

- di opzioni sui diritti di proprietà;
- titolare di assegnazione delle aree o dei fabbricati sui quali propongono di realizzare gli interventi;

Tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente bando sono assoggettati a convenzione. Tali convenzioni devono obbligare i soggetti titolari degli interventi al rispetto degli impegni assunti e delle altre condizioni che hanno permesso il finanziamento degli interventi stessi. Per la redazione di tali convenzioni i Comuni ed i soggetti titolari degli interventi adattano, se necessario, alle peculiarità di questo bando i testi tipo delle convenzioni, approvati dalla Regione, disponibili al momento in cui si rende necessario sottoscriverle;

La durata minima della convenzione relativa ad ogni specifico intervento non può essere inferiore a 25 anni.

Il vincolo di destinazione per gli interventi, salvo disposizioni legislative, destinati alla locazione permanente non ha limiti temporali, indipendentemente dalla durata della convenzione.

Il Comune, nella convenzione, può prevedere la possibilità per l'operatore di cedere gli alloggi con l'obbligo per l'acquirente di mantenere, a tempo indeterminato, il vincolo della destinazione a locazione permanente dell'immobile. La cessione degli alloggi deve avvenire ad altro soggetto che possieda le caratteristiche previste dal presente bando e deve riguardare in ogni caso l'intero edificio ammesso a finanziamento, essendo esclusa la vendita frazionata dei singoli alloggi.



Il canone di locazione non potrà comunque essere superiore a quello concertato di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/98. Per gli alloggi realizzati o recuperati da operatori privati il canone viene calcolato secondo quanto previsto nell'art.6 comma 4) del D.M.

Art. 9. Requisiti dei soggetti privati

I soggetti proponenti diversi da Comuni, ARET ed ATER devono possedere i seguenti requisiti:

- imprese di costruzione e loro consorzi:
 - ultimo bilancio in pareggio o in attivo;
 - non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16/3/1942 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. alla data di presentazione della domanda;
- cooperative di abitazione e loro consorzi:
 - iscrizione all'albo nazionale di cui all'art.13 legge 31/1/1992 n. 59;
 - ultimo bilancio in pareggio o in attivo;
 - non essere in fase di commissariamento o analoga situazione;
- persone giuridiche:
 - ultimo bilancio in pareggio o in attivo;
 - non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16/3/1942 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - non essere in fase di commissariamento o analoga situazione;

Tutti i soggetti, siano essi soggetti privati, pubblici o del settore della cooperazione, sono tenuti ad affidare i lavori a soggetti che detengono l'attestazione SOA.

Art.10 Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP. - Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane, Portici S. Bernardino, 25 L'Aquila, entro le ore dodici del 180 giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Ai fini della partecipazione al programma i Sindaci dei Comuni interessati presentano domanda alla Regione corredata da:

- a) Proposta di " Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi delle finalità e delle modalità di attuazione approvata da organo comunale;
- b) Dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, certificata dal competente ufficio comunale;
- c) Relazione tecnico-analitica illustrativa riguardante:
 - L'ambito urbano d'intervento individuato, all'interno del quale le opere da finanziare risultano inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente);
 - L'elenco soggetti pubblici e privati partecipanti al programma e modalità per la loro individuazione;
 - Gli interventi previsti a carico di tutti i partecipanti pubblici e privati;



- Lo stato degli immobili interessati dal contratto;
- Disponibilità delle aree degli immobili da parte degli operatori;
- Le destinazioni d'uso attuali e di progetto delle singole unità immobiliari;
- Gli eventuali vincoli gravanti sugli immobili interessati dal programma e lo stato procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni;
- L'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni che si impegnano con il Comune tramite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo;

d) Piano finanziario del programma contenete:

- Il costo totale del programma e la definizione dei costi di realizzazione di ciascun intervento;
- L'ammontare del finanziamento richiesto alla Regione;
- L'ammontare delle ulteriori partecipazioni finanziarie pubbliche e private;
- Le garanzie finanziarie dagli eventuali partner privati;
- Cronoprogramma attuativo;

e) Elaborati grafici comprendenti:

- la perimetrazione della zona urbana oggetto del programma;
- le soluzioni progettuali di massima di tutte le opere ed interventi previsti dal programma ed elenchi catastali degli immobili;
- la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti o adottati;
- il planivolumetrico o le simulazioni in scala non inferiore a 1:500;

f) Documentazione amministrativa comprendente:

- deliberazioni o altri atti amministrativi di approvazione del Comune necessari, riguardanti l'individuazione dell'ambito d'intervento, le opere da realizzare, ecc.;
- le attestazioni riguardanti la disponibilità degli immobili oggetto d'intervento;
- bozza di convenzione che disciplina i rapporti tra Comune, gli altri Enti pubblici ed operatori privati debitamente sottoscritte;

g) Programma di rendimento energetico con le prescrizioni previste nell'art.7 lett. d) del Decreto Ministeriale;

h) Individuazione del Responsabile del Procedimento del programma designato per assumere e coordinare le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Non saranno ammesse al finanziamento le domande:

- 1) pervenute oltre il termine di cui sopra;
- 2) con documentazione incompleta. Non si accettano integrazioni alla documentazione successivamente alla presentazione della domanda;
- 3) prive della sottoscrizione degli impegni vincolanti;
- 4) non firmate ai sensi del DPR n. 445/00 e s.m.i..



Art. 11 - Commissione selezionatrice delle domande, criteri di selezione

1. Con successivo provvedimento ministeriale è nominata la Commissione per la selezione delle proposte presentate, da ammettere a finanziamento. Detta Commissione è composta da rappresentanti designati regionali, ministeriali e dell'Anci.

2. La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi. A tal fine la Regione Abruzzo, anche con riferimento alla programmazione regionale ed alla coerenza ed efficacia che le proposte dei " Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" debbono presentare rispetto ad essa, definisce i seguenti indicatori e i relativi punteggi:

a) Numero di richieste nel Comune ai sensi della L.431/98 (in percentuale sulla popolazione residente nell'anno 2007):

Fino a 8 punti (per interpolazione lineare di tutte le proposte ammissibili);

b) Tasso di disoccupazione nel Comune superiore alla media regionale in base all'ultimo censimento disponibile:

punti 2;

c) Percentuale di popolazione residenti con più di 65 anni, superiore alla media regionale (al dicembre 2007):

punti 1;

d) Percentuale di popolazione nel Comune con reddito inferiore a € 12.913,00 (Riferito all'anno 2006):

punti 2;

e) Capacità della proposta di porsi come strumento di ottimizzazione della contiguità territoriale tramite introduzione di insiemi di funzioni e di interventi in grado di rompere la monofunzionalità e la marginalità urbana, ai fini di apportare effetti propulsivamente significativi sulla riqualificazione urbanistica e sociale del contesto urbano di riferimento:

punti 6;

f) Attivazione nell'ambito di programmi sociali e di aggregazione in genere con particolare attenzione ai servizi a favore di classi maggiormente svantaggiate:

punti 2

g) Incrementi di dotazioni di standard superiore al 10% di quelli previsti nelle N.T. del Piano attuativo:

Punti 3;

h) Realizzazione di tipologie di alloggi integrati in "co-housing", destinati a fasce sociali diverse, giovani e di età più avanzata, con l'introduzione di caratteri anche sperimentali di flessibilità abitativa ai fini dell'integrazione sussidiaria fra possibili utenti (con impegno nello schema di convenzione):

punti da 0 a 6;

i) Abitazioni dotate di attrezzature di tecnologia DOMOTICA:

fino a punti 6 (Il punteggio sarà concesso solo dietro presentazione di apposita relazione nella quale dovranno essere indicati i sistemi, le applicazioni e gli ausili da utilizzare e le soluzioni tecnologiche di eccellenza per l'autonomia e la sicurezza, le quali devono essere concepiti per essere in grado di dare un'immagine omogenea e tradizionale di appartamento, mantenendo un livello estetico elevato e una grande semplicità di utilizzo);

l) Programma convenzionato tra Comune ed Operatori Privati, con la quale si affidano al privato gli immobili comunali per 30 anni, con il compito di realizzare la ristrutturazione e la gestione degli affitti e la manutenzione per lo stesso periodo di tempo, scaduto il quale l'immobile ritornerà nelle disponibilità comunali:

punti 10;

12

m) entità percentuale di ulteriori finanziamenti di OO.PP. sul costo totale del programma, rispetto a quelli richiesti a valere sulle risorse del presente bando – Superiore al 10% del finanziamento richiesto -

fino a punti 10 (per interpolazione lineare);

n) risultati attesi in merito al recupero di condizioni di marginalità sociale, con particolare riferimento alle fasce di età più deboli (fanciulli, adolescenti, anziani, disabili, studenti) ed all'incremento delle possibilità occupazionali (*allegare puntuale relazione*):

punti da 1 a 4

o) Cantierabilità, (viene attribuito un solo punteggio):

- Permesso a costruire e/o altro (D.I.A. ecc.) già rilasciato: *18 punti*;

- proprietà dell'area: *8 punti*;

- assegnazione con procedura di esproprio attivata: *4 punti*;

p) realizzazione di alloggi a canone sostenibile superiori al 50% di quelli richiesti con il finanziamento statale e regionale: *punti 12* ;

q) realizzazione di alloggi con Superficie utile inferiore a mq 75 (almeno il 60% di quelli previsti nel programma): *Punti 8* ;

r) realizzazione nel programma di alloggi di edilizia convenzionata a totale carico di soggetti privati, senza finanziamento pubblico: *punti 8* .

Art. 12 – Graduatorie

La destinazione dei fondi ai Comuni con popolazione sopra i 15.000 abitanti è pari ad € 4.385.964,91 .

Art. 13 – Poteri sostitutivi

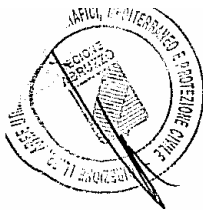
Quelli previsti nell'art. 10 del D.M.

Art. 14 - Monitoraggio e vigilanza

1. Le forme di monitoraggio saranno quelle analoghe per l'utilizzo dei fondi strutturali europei.

2. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal Comune proponente che nomina un responsabile unico di procedimento.

3. Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al Sindaco ed alla Regione una relazione sullo stato di avanzamento del programma.



Roma... 08 LUG. 2008

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Divisione V

Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

OS.PP., AREA URBANE, SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
TERRITORIO, GESTIONE INTEGRATA DEI BUCINI
GEOGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' DI
RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MED. ORIENTE

DATA: 26 AGO. 2008 DC.....

Prot. n.

M_INF-ABIT
Direzione Generale per le politiche abitative
ABIT
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0006028-08/07/2008-USCITA

Ai Dirigenti regionali e delle province autonome
responsabili per l'ERP
26 AGO. 2008

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: D.M. n. 2295 del 26 marzo 2008, Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Modalità attuative.

1. Premessa

Come è noto, con il D.M. in oggetto (pubblicato nella G.U. del 17 maggio 2008, n. 115) sono state individuate le risorse finanziarie per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile".

Il citato decreto pone, tra l'altro, in capo alle regioni e province autonome - nel caso di avvenuta adesione finanziaria al programma - alcuni importanti adempimenti da attuare sia nella fase preliminare (predisposizione dei bandi di gara) che nella fase successiva attuativa conseguente all'ammissione al finanziamento delle proposte.

Ciò posto, al fine di raggiungere una sufficiente omogeneità nei contenuti dei singoli bandi di gara si forniscono, sulla base di quanto concordato nella riunione svoltasi il 1° luglio 2008 presso questa Direzione generale, le seguenti indicazioni per orientare in maniera uniforme le regioni e province autonome nelle attività da porre in essere.



1. La tempistica di approvazione dei bandi di gara regionali

L'articolo 8 del decreto 26.03.2008 dispone che le regioni e province autonome predispongano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo (e pertanto entro il termine ultimo del 16 luglio 2008), fermo restando le caratteristiche irrinunciabili delle proposte indicate agli articoli 4, 6 e 7 del richiamato decreto, appositi bandi di gara regionali mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni e forme di monitoraggio di utilizzo dei finanziamenti analoghe a quelle adottate per l'utilizzo dei fondi strutturali europei.

In tale contesto, la data del 16 luglio 2008 è da intendere, esclusivamente, quale termine ultimo per comunicare al Ministero l'avvenuta predisposizione del bando, fatta salva, ovviamente, la conseguente approvazione e la successiva pubblicazione sui B.U.R. che dovrà avvenire, in ogni caso, entro e non oltre il 15 settembre 2008.

2. Presentazione delle proposte

Al fine di consentire un avanzamento dell'intero programma in oggetto sufficientemente sincronizzato sull'intero territorio nazionale in ciascuna delle fasi di attuazione, si ritiene che la presentazione da parte di comuni delle proposte debba avvenire entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando regionale.

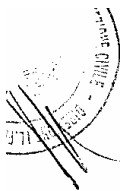
3. Commissioni selezionatrici delle proposte.

L'articolo 9 del menzionato decreto ministeriale reca disposizioni in ordine alle Commissioni selezionatrici delle proposte.

Ciascuna Commissione sarà composta da rappresentanti ministeriali, regionali, e dell'Anci e potrà essere formata da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sei (ovviamente in misura paritaria rispetto ai soggetti designatori).

La formale nomina di ciascuna Commissione – che opererà ovviamente con riferimento alle proposte presentate in ciascun ambito territoriale regionale e avrà sede presso le sedi regionali sarà effettuata, previa indicazione da parte delle regioni e dell'Anci dei rispettivi rappresentanti, con apposito provvedimento ministeriale.

Sarà cura di ogni regione e provincia autonoma trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative – acquisite, altresì, le designazioni dell'Anci - i nominativi dei membri designati al fine dell'adozione del provvedimento formale di nomina.



I lavori di ciascuna Commissione dovranno concludersi, con la predisposizione di apposita graduatoria, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle proposte (180 giorni dalla data di pubblicazione dei bandi di gara sui rispettivi B.U.R).

4. I contenuti e gli elementi irrinunciabili dei bandi di gara

L'articolo 8 del decreto 26.03.2008 dispone che i bandi regionali assumano, come irrinunciabili, i contenuti e le caratteristiche indicate dagli articoli 4, 6 e 7 del medesimo decreto.

Con riferimento alle opere di urbanizzazione, necessarie per innalzare la dotazione dei servizi a supporto delle unità abitative da realizzare o recuperare con le risorse pubbliche, sono da ritenere ammissibili anche le opere di urbanizzazione primaria, purché comprese nell'ambito urbano di intervento prescelto, che effettivamente contribuiscono all'incremento della qualità ambientale ed urbanistica.

5. La componente dell'edilizia residenziale sociale

Il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile è finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo (art. 2).

In tale contesto il comma 2, dell'articolo 6, del decreto ha attribuito agli interventi di recupero o di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, attuati sia da operatori pubblici (comuni ed ex IACP) che da operatori privati quali imprese, cooperative, fondazioni, ecc. un significativo peso rispetto al costo complessivo di ciascuna proposta. Tale incidenza dovrà essere non inferiore al 50 per cento di tale costo complessivo.

A fine della determinazione di detta incidenza per "costo complessivo di ciascuna proposta" va inteso il costo di realizzazione globale degli interventi costruttivi previsti con esclusione degli interventi riferibili ad edilizia "libera" realizzata a totale carico degli operatori privati. Tale modalità di quantificazione del costo complessivo della proposta consente di superare eventuali difficoltà nel raggiungimento della percentuale di incidenza minima richiesta (almeno il 50%) all'edilizia residenziale sociale, nelle variegate configurazioni che essa può assumere, rispetto alle altre tipologie di interventi (urbanizzazioni primarie e secondarie) facenti parte della proposta.

Si ritiene comunque che la presenza dell'edilizia abitativa da realizzare a totale carico degli operatori privati, possa costituire, qualora i bandi di gara lo prevedano, fattore di apprezzamento ai fini della valutazione delle proposte.



6. Il dimensionamento del cofinanziamento pubblico

E' opportuno evidenziare che i singoli programmi fruiranno delle risorse pubbliche di cui al D.M. 26.03.2008 in relazione alle singole tipologie di intervento previste (con copertura totale l'edilizia sovvenzionata e le opere di urbanizzazione, con contributo parziale se edilizia agevolata, ecc). Conseguentemente, il finanziamento pubblico da assegnare a ciascuna proposta non sarà automaticamente coincidente con il costo complessivo della proposta (a meno che non si ricada nel caso di un programma di sola edilizia sociale ed urbanizzazioni a totale carico delle risorse pubbliche).

Resta fermo, in ogni caso, il limite massimo di 10 milioni di euro quale cofinanziamento pubblico Stato/regione destinabile a ciascuna proposta (art. 7, comma 1, lett. b, del decreto 26.03.2008).

Per quanto riguarda il costo complessivo che i programmi dovranno assumere con riferimento alle dimensioni demografiche indicate (minimo 1,5 milioni euro per comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e minimo 5 milioni per comuni con popolazione superiore) valgono le considerazioni già svolte con riferimento al punto 5.

7. Procedure attuative

Ciascuna regione approverà formalmente i risultati della procedura di selezione effettuata dalla Commissione selezionatrice ed individuerà le proposte - nei limiti delle risorse pubbliche disponibili - da ammettere a finanziamento.

Successivamente a tale approvazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotterà il provvedimento di impegno delle risorse da assegnare a ciascuna regione fermo restando il limite dell'apporto statale fissato nell'Allegato "A" al D.M. 26.03.2008.

Con il medesimo provvedimento saranno anche indicate le modalità di trasferimento delle risorse a ciascuna regione o provincia autonoma mediante l'erogazione in non più di quattro "tranche".

L'inizio dei lavori, per almeno uno degli interventi oggetto di finanziamento pubblico ricadenti programma costruttivo, dovrà avvenire entro 270 giorni dall'approvazione della graduatoria che individua le proposte ammissibili a finanziamento.

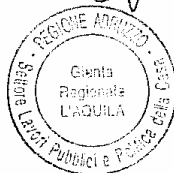
La fine dei lavori dell'intero programma costruttivo dovrà avvenire entro tre anni dall'inizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marcello Arreni

circolarecanonesostenibile

4



Copia conforme all'originale
e copia di n.
pagine.
L'Aquila li 26-03-2008
L. FUNZIONARIO